

REGOLAMENTO COMUNALE
“SALA SAN FELICE”

Approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 17 dell'8.2.2002

Modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 25.9.2002

REGOLAMENTO COMUNALE

“SALA S. FELICE”

ART. 1

La Sala S. Felice, di proprietà del Comune di Giovinazzo, è destinata ad accogliere conferenze, convegni di indirizzo culturale, scientifico, accademico, didattico, sociale e mostre d'arte di particolare rilevanza.

ART. 2

Le manifestazioni e/o incontri culturali, promossi dall'Amministrazione Comunale, hanno la priorità, in caso di concomitanza con iniziative di sodalizi cittadini, di utilizzo della Sala S. Felice e delle sue pertinenze.

ART. 3

Le richieste di singoli cittadini non potranno essere accolte se non sono sostenute dall'Amministrazione Comunale e/o da associazioni presenti ed operanti sul territorio ed in ogni caso devono essere finalizzate agli indirizzi, di cui all'art. 1.

ART. 4

L'utilizzo della sala potrà essere concesso per incontri politici, organizzati da partiti o da associazioni per fini diversi da quelli indicati nell'art.1, purché non contrastanti con le norme ed i principi dello Statuto Comunale.

ART. 5

Le richieste, accolte dall'Amministrazione Comunale, dovranno previamente essere inoltrate al Sindaco almeno quindici giorni prima della data di utilizzo ed impegno della stessa sala.

ART. 6

L'autorizzazione scritta sarà rilasciata dal Sindaco, previo parere del Dirigente del 2° Settore, al legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, che si assumerà la personale responsabilità nei confronti dell'Ente Comune di ottemperare alle condizioni stabilite di utilizzo della sala.

ART. 7

Nell'autorizzazione saranno indicate le modalità di utilizzo della sala: periodo, pulizia, custodia, sicurezza, orari.

ART. 8

Per quanto concerne l'allestimento di mostre di pittura, di scultura e d'arte in genere, la sala sarà concessa solo se sarà accertata la particolare rilevanza culturale dell'evento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9

E' fatto assoluto divieto di subaffitto della "Sala S. Felice".

ART. 10

Durante il periodo di esposizione o di allestimento di mostre è vietata la commercializzazione delle opere presentate dall'autore/i o dall'associazione destinataria dell'autorizzazione.

ART. 11

L'utilizzo della Sala S. Felice ed il periodo espositivo delle opere sarà limitato e, comunque, non dovrà arrecare discriminazioni in danno di altri richiedenti. Nel caso di organizzazione di una conferenza o di un pubblico dibattito a cura di enti, partiti, associazioni o privati, dovrà essere corrisposto un contributo di €. 25,00, da versarsi previamente all'Ufficio Economato per rimborso forfettario di spese diverse.

L'allestimento di mostre sarà autorizzato per un periodo massimo di giorni sette, previa la corresponsione di un contributo forfettario stabilito in €. 100,00, da versarsi all'Ufficio Economato.

Le manifestazioni culturali patrocinate e promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale o di concerto con altri enti pubblici, sono esenti dal pagamento.

Sono, altresì, esenti dal pagamento, le associazioni iscritte agli Albi comunali che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Giovinazzo per la manifestazione/iniziativa per la quale abbiano richiesto l'autorizzazione all'uso della Sala S. Felice.

ART. 12

Per quanto non previsto o stabilito espressamente nel presente regolamento si rimanda alle leggi e disposizioni vigenti dell'Ordinamento Giuridico Statale.